

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo
- Art. 4 Riparto delle risorse finanziarie
- Art. 5 Presentazione delle domande
- Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande
- Art. 7 Concessione e liquidazione dei contributi
- Art. 8 Cumulo dei contributi
- Art. 9 Controlli
- Art. 10 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 11 Rinvio
- Art. 12 Rinvio dinamico
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG", destinati a consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente nonché di sviluppo della sicurezza stradale;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione ad Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla lettera a);

2. In virtù dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale 21/2013, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), richiamato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali). In tale convenzione, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento secondo modalità e ai soggetti stabiliti nella convenzione medesima.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per

- a) autoveicolo Euro 5/6: autovettura, come definita all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nuova di fabbrica e di prima immatricolazione, ad uso proprio, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO₂, immatricolata come "Euro 5" o "Euro 6", ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;
- b) autoveicolo Euro 0/2: autovettura, come definita all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 285/1992, ad uso proprio, immatricolata, da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda, come "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2", di cui il beneficiario risulta proprietario o comproprietario al momento della consegna dello stesso e del rilascio del certificato di rottamazione;
- c) rottamazione: rottamazione comprovata dal certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con radiazione per demolizione;
- d) nucleo familiare: i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;
- e) reddito complessivo per nucleo familiare: reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale;
- f) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo.

Art. 3

(Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche:
 - a) residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) il cui reddito complessivo per nucleo familiare è inferiore a 60.000 euro annui.
2. Nel caso di acquisto di autoveicolo Euro 5/6 in comproprietà, sono beneficiari dei contributi i comproprietari dell'autoveicolo medesimo. Se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale di cui al comma 1, lett. b) deve essere rispettato da tutti i comproprietari dell'autoveicolo acquistato.
3. È ammissibile a contributo la spesa per l'acquisto in proprietà o in comproprietà di un autoveicolo Euro 5/6, immatricolato in data intercorrente tra il 1 gennaio 2014 ad il 31 dicembre 2014, con contestuale rottamazione di un autoveicolo Euro 0/2. Per aversi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti ed i 30 giorni successivi alla data del contratto di acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6 di cui al primo periodo, inclusa la data medesima.
4. Il contributo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 è pari a 1.000 euro.
5. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario.
6. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della rottamazione del medesimo autoveicolo Euro 0/2.

Art. 4

(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle autovetture incluse nella consistenza parco veicoli di ciascuna provincia desumibile dalle statistiche dell'Automobile club d'Italia (ACI) alla data del 31 dicembre 2013.
2. Qualora, a causa del limitato numero di richieste di contributo, alla data del 28 febbraio 2015, residuino risorse disponibili riferite ad alcuni dei quattro riparti provinciali, Unioncamere FVG procede a nuova distribuzione

di tali risorse tra i riparti provinciali nei quali sussistono domande non soddisfatte per carenza di risorse disponibili proporzionalmente al numero di tali domande insoddisfatte.

3. Le domande per le quali non è intervenuta la concessione del contributo entro il 30 giugno 2015 sono archiviate.

4. Le risorse non utilizzate per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento al 30 giugno 2015 sono restituite da Unioncamere FVG alla Regione.

Art. 5 (Presentazione delle domande)

1. La domanda è presentata al soggetto gestore ai fini della concessione del contributo a valere sulla quota di risorse determinata in esito al riparto di cui all'articolo 4, comma 1, relativa alla provincia nella quale è stabilita la residenza della persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, nel prosieguo denominato "riparto provinciale".

2. La domanda di contributo è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso. Ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale nella presentazione della domanda, il predetto avviso definisce le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, almeno dieci giorni prima del termine iniziale.

4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG.

5. La domanda di contributo è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, nel caso di acquisto in proprietà, ovvero dalle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 2, nel caso di acquisto in comproprietà. La domanda è accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2 ed in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In particolare, alla domanda è allegata:

- a) copia della fattura quietanzata;
- b) copia del contratto di acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6;
- c) copia della carta di circolazione, da cui si desume la data di immatricolazione dell'autoveicolo acquistato;
- d) copia del certificato di rottamazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

6. La domanda è presentata secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2:

- a) a mano; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi della legge regionale 7/2000;
- c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

7. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, richiedente. In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari e la domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

8. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
- b) le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, sia in qualità di proprietario sia di comproprietario di autoveicolo Euro 5/6, successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) le domande non firmate digitalmente dalla persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, richiedente, nel caso di presentazione della domanda ai sensi del comma 6, lettera c) del presente articolo;

- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 6 e specificate nell'avviso di cui al comma 2;
- e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella della persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, richiedente;
- f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;
- g) le domande presentate mediante PEC e sottoscritte da uno dei comproprietari dell'autoveicolo Euro 5/6 non corredate da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

Art. 6

(Procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il soggetto gestore svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere su ciascun riparto provinciale e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.
2. Il soggetto gestore comunica al soggetto richiedente:
 - a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000;
 - f) i termini per la concessione del contributo;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 11.
3. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
4. La nota informativa di cui al comma 3 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 5 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.
7. In pendenza del termine di cui al comma 5, i termini previsti dall'articolo 7 sono sospesi.

Art. 7

(Concessione e liquidazione dei contributi)

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli Euro 5/6 con minori emissioni dichiarate g/km CO₂. In caso di pari emissioni dichiarate g/km CO₂, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli con minore potenza espressa in chilowatt o cavalli vapore. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda che contempla il reddito complessivo per nucleo familiare minore.
2. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 8
(Cumulo dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

Art. 9
(Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 10
(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.
3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
4. La revoca dell' contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 11
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 12
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE